

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA LA FORNITURA DI STRUMENTI AUDIOVISIVI PER LE SEDI ISTAT DI ROMA INCLUSI I SERVIZI COMPLEMENTARI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LA DURATA DI N. 24 MESI" (CIG 5304634275)

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partiva I.V.A. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di direttore centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a Trieste il 11/01/1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- la SOCIETA' _____
che da qui in avanti sarà più brevemente indicata come SOCIETA', con sede legale in _____ e
partita I.V.A. n. _____, codice fiscale n. _____
rappresentata da _____
in qualità di _____
domiciliata/o per la carica in _____

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di strumenti audiovisivi e relativi servizi complementari di installazione, configurazione e messa in esercizio dei prodotti e servizio di manutenzione per la durata di 24 mesi, secondo le caratteristiche tecniche minime e le modalità descritte nel Capitolato Tecnico ISTAT e nell'offerta tecnica della SOCIETA' del _____ che, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

I locali delle sedi ISTAT di Roma da dotare dei dispositivi oggetto della presente fornitura sono i seguenti:

- **"Aula Magna" di Via C. Balbo, n. 16** secondo le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico. La SOCIETA' dovrà farsi carico, altresì di: a) collegare ed integrare dal punto di vista audio, video e controllo gli apparati oggetto di questa richiesta con il sistema di videoconferenza Full-HD (non oggetto di questa richiesta di fornitura), che verrà installato successivamente in "Aula magna"; b) provvedere alla completa riprogrammazione del mixer digitale esistente in funzione dei nuovi apparati installati in sala; c) provvedere ad una bonifica dei rack di alloggiamento apparecchiature, eliminando ogni tipo di connessione obsoleta;
- **"Sala Consiglio" di Via C. Balbo, n. 16** secondo le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico. La SOCIETA' dovrà farsi carico altresì di: a) collegare ed integrare da un punto di vista audio, video e controllo gli apparati oggetto di questa richiesta con il sistema di videoconferenza HD (non oggetto di questa richiesta di fornitura) che verrà installato successivamente. Le canalizzazioni, per gli impianti elettrici e di segnale della sala, sono state realizzati in modo da poter essere utilizzate per qualsiasi disposizione dei tavoli purché si crei una continuità degli stessi sopra le tre torrette presenti a pavimento, ove sono disponibili prese elettriche, di rete fonia/dati, audio/video e da PC. Ogni qualvolta si voglia cambiare la disposizione dei tavoli dovrà essere sufficiente ripartire dalle torrette a pavimento e far passare i cavi sotto i tavoli in modo che questi fuoriescano da un occhiello ottonato, già predisposto, nella posizione dove andranno collegati i microfoni;

- **"Sala Seminario" di Via C. Balbo, n. 16** secondo le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico;
- **"Sala stampa" di Via C. Balbo, n. 16** secondo le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico;
- **"Aula magna" di Via Tuscolana, n. 1788** secondo le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

La suddetta fornitura include, altresì, per la realizzazione della completa gestione centralizzata da remoto delle sale:

- n. 2 pannelli di controllo degli apparati audio-video con finestra di preview;
- n. 2 software grafici, da installare nei pannelli di controllo, per la gestione delle funzioni degli apparati.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con D.C.P.M. dell'11/11/2002 successivamente modificato con DPCM del 04/08/2003 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11/07/2006;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S., approvato con D.M. 28/10/1985;
- dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.;
- dal D.Lvo. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- dalla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 13/08/2010, n. 136;
- dall'art. 1, comma 7 della Legge di conversione del 7 agosto 2012 n. 135 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dalle disposizioni del Codice civile.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. 24 mesi, corrispondente al periodo relativo al servizio di manutenzione, decorrente dalla data del collaudo positivo della fornitura, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6 del presente contratto.

ART. 4 – IL DIRETTORE TECNICO ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E IL RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA'

Per il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto e per la verifica del regolare andamento delle attività previste nel Capitolato Tecnico, l'ISTAT si avvarrà di un Direttore dell'esecuzione del contratto il quale dovrà curare i rapporti diretti con il Responsabile tecnico della SOCIETA'.

Il **Direttore tecnico dell'esecuzione del contratto ISTAT** è _____ (tel. _____, fax _____, e-mail _____).

Il **Responsabile tecnico della SOCIETA'** è _____ (tel. _____, fax _____, e-mail _____).

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la fornitura, le modalità e i tempi relativi all'organizzazione ed erogazione dei servizi dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ISTAT provvederà: al coordinamento, alla direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del

contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni delle figure responsabili del presente contratto dovessero verificarsi durante il periodo di validità contrattuale per motivate e sopravvenute necessità, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto a mezzo raccomandata tra l'ISTAT e la SOCIETA'.

Il Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto è il titolare del diritto di verifica ed accettazione di quanto previsto al successivo art. 5 nonché delle attività svolte dalla SOCIETA' per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Tutte le attività dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra il Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto e il Responsabile tecnico della SOCIETA', con cui attestare:

- la regolare consegna, installazione, configurazione messa in esercizio nonché il regolare funzionamento della fornitura;
- la regolare esecuzione del servizio di manutenzione da effettuare con cadenza trimestrale, con specifica indicazione del trimestre di riferimento

Il/i suddetto/i verbale/i dovrà/anno essere prodotto/i in sede di rilascio del "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'ISTAT ed indicare, altresì, eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione della fornitura ed erogazione dei servizi rispetto ai tempi e ai livelli di servizio indicati nel presente contratto, soggetti alle penalità di cui al successivo art. 13.

ART. 5 - SERVIZI COMPLEMENTARI: CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

La SOCIETA' si impegna ad effettuare a propria cura, spese e rischio, la consegna (incluso il trasporto al piano), l'installazione, configurazione e la messa in esercizio dei dispositivi hardware e software componenti gli strumenti audiovisivi secondo quanto previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. Tutte le suddette attività, inclusi i tests di verifica di regolare funzionamento della fornitura, dovranno essere completate entro e non oltre 45 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto, anticipando per quanto possibile, e secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

La SOCIETA' dovrà fornire gli apparati con la stessa configurazione prevista nella griglia tecnica "*Caratteristiche tecniche minime degli apparati e relativi servizi*", allegata Capitolato Tecnico, sia in termini di quantità, che di tipologia per ciascun dispositivo hw e sw di cui si compone.

La consegna della presente fornitura dovrà essere effettuata presso i locali dell'ISTAT secondo le modalità concordate tra i responsabili di cui al precedente art. 4 previa comunicazione scritta (fax e/o raccomandata e/o e-mail).

La SOCIETA' si impegna, entro il suddetto termine, a consegnare tutta la documentazione rilasciata dal produttore, relativa ai dispositivi hardware e software componenti gli strumenti audiovisivi oggetto della presente fornitura, in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese su supporto cartaceo (manuali) e/o elettronico (CDROM o DVD).

Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista per il completamento di tutte le attività precedentemente descritte, i Responsabili di entrambe le parti di cui al precedente art. 4 dovranno redigere un "*verbale finale di consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio e regolare funzionamento*" in contraddittorio dal quale risultino le date di effettiva consegna, di completamento delle attività connesse ai servizi professionali e la regolare esecuzione della fornitura.

Il mancato o ritardato rispetto di tutti i termini fissati nel presente articolo comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 13.

La SOCIETA' si impegna, a propria cura e spesa, ad effettuare lo sgombero e l'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali di residui, compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Non si procederà al collaudo della fornitura finché la SOCIETA' non avrà provveduto a tale adempimento.

ART. 6 - COLLAUDO

La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a collaudo da parte dell'ISTAT entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del *verbale finale* di cui al precedente art. 5. Il collaudo è inteso a

verificare che tutti i dispositivi hw e sw forniti siano conformi al tipo e ai modelli descritti nell'offerta della SOCIETA' e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste nel Capitolato Tecnico. Tutte le operazioni di collaudo saranno svolte in contraddittorio tra le parti che devono controfirmare il relativo verbale.

La SOCIETA' assume a suo carico ogni onere diretto ed indiretto per l'effettuazione delle prove che saranno ritenute necessarie per il collaudo.

La proprietà della fornitura passerà all'ISTAT dalla data del predetto verbale di collaudo con esito favorevole.

Qualora al collaudo i dispositivi risultassero difettosi e/o le prove effettuate non risultassero rispondenti alle prescrizioni, l'ISTAT potrà:

- 1. non accettare, in tutto o in parte, la fornitura senza che la SOCIETA' possa avanzare alcuna pretesa. In caso di non accettazione, la SOCIETA' stessa dovrà immediatamente provvedere al ritiro delle parti difettose e alla relativa sostituzione a proprie spese, entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso contrario, saranno applicate le penalità di cui all'art. 12. In caso di ritardo oltre il 30° giorno o rifiuto da parte della SOCIETA', l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso, gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA';*
- 2. accettare la fornitura difettosa, applicando una decurtazione fino ad un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.*

ART. 7 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione dovrà avere durata minima di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo positivo della fornitura, e dovrà comprendere funzioni di assistenza tramite call-center e "on-site".

Servizi di assistenza tramite call-center

A supporto delle attività di manutenzione, la SOCIETA' dovrà mettere a disposizione dell'ISTAT per l'intera durata contrattuale un apposito Call-Center, sito in _____ cap _____ tel. _____ n. fax _____ e-mail _____ che funzionerà come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza, e si occuperà in particolare:

- la ricezione di segnalazione di guasti agli apparati in dotazione alla Amministrazione;
- l'assistenza nella formulazione di diagnosi e/o di tentativi di risoluzione del guasto da parte del personale dell'Amministrazione (es. reset dell'apparato attraverso l'operazione di spegnimento e accensione);
- la ricezione delle richieste di intervento per manutenzione;
- l'apertura e gestione del guasto, su segnalazione del personale dell'Istat, rilasciando un Trouble Ticket;
- la fornitura di informazioni, a personale dell'Amministrazione, su tematiche legate all'applicazione del servizio di manutenzione.

Servizio di manutenzione on-site

Manutenzione evolutiva (aggiornamento software)

La SOCIETA' dovrà fornire ed installare l'aggiornamento delle versioni del software, fino all'ultima release ed eventuali patch disponibili sul mercato, sulle apparecchiature del presente capitolato che lo richiedono, per tutta la durata del contratto. Tali attività devono essere precedentemente concordate tra i responsabili della esecuzione del contratto di cui al precedente art. 4 ed effettuate entro 60 giorni dal relativo rilascio sul mercato.

Manutenzione correttiva

La SOCIETA' provvederà a compiere tutte le azioni volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità anche attraverso attività di supporto on-site. Nel corso degli interventi di manutenzione dovranno essere eseguite almeno le seguenti attività:

- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- fornitura ed applicazione delle parti di ricambio della stessa marca, modello e tipo e che siano nuove di fabbrica per la manutenzione del nuovo, o equivalenti per la manutenzione dell'esistente;
- aggiornamento della documentazione relativa;
- redazione del relativo "verbale di intervento".

I tempi di intervento, intesi come intervallo di tempo intercorrente tra la ricezione da parte della SOCIETA' della segnalazione del guasto e l'arrivo del tecnico sul luogo dell'apparato guasto, dovranno essere i seguenti:

- entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti bloccanti;
- entro le 16 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti non bloccanti.

A partire dalla segnalazione di guasto, la SOCIETA' produrrà ogni ragionevole sforzo per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli apparati entro:

- le 16 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti bloccanti;
- le 24 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti non bloccanti.

Tipo di guasto	Definizione
Guasti bloccanti	Le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti non sono più operative e le attività sono ferme o il guasto di un ulteriore dispositivo potrebbe provocare il blocco delle attività
Guasti non bloccanti	Le funzionalità di base sono operative ma il loro utilizzo non è soddisfacente. Qualsiasi scostamento dalla funzionalità rispetto alle originali condizioni di operatività e produttività

Le attività inerenti al servizio di manutenzione dovranno essere erogate dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì.

L'intervento non avrà una durata prestabilita. Qualora al termine dell'orario di lavoro fosse ancora in corso un intervento tecnico, esso potrà protrarsi non oltre le ore 19,30 e, in caso di mancata soluzione del problema, l'intervento stesso sarà ripreso alla prima ora lavorativa. Se non fosse possibile ripristinare le normali condizioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti difettose entro i tempi stabiliti, la SOCIETA' si impegna a sostituire temporaneamente l'apparecchiatura con un'altra identica e funzionante. Gli interventi di assistenza tecnica includono le prestazioni di manodopera, i viaggi e le trasferte del personale incaricato, la sostituzione e/o la riparazione delle parti difettose. Le parti sostituite saranno ritirate dal servizio di assistenza tecnica e diventeranno proprietà del Fornitore, mentre le parti di ricambio diventeranno proprietà dell'ISTAT. La SOCIETA' svolgerà i servizi oggetto del contratto tramite personale facente parte della propria organizzazione e/o mediante entità esterne da esso autorizzate e certificate a tale scopo.

Sarà cura del personale dell'Help Desk ISTAT aprire una chiamata di guasto (Trouble ticketing) alla SOCIETA' nelle modalità concordate con quest'ultimo ed annotare su un apposito registro la data e l'ora della richiesta di intervento.

All'atto dell'apertura del Trouble Ticket, l'assistente tecnico del Call Center della SOCIETA' dovrà emettere un numero di identificazione univoco per ciascun ticket.

Sarà cura dell'assistente tecnico contattare l'Help Desk ISTAT per fornire le prime indicazioni circa la natura dei disservizi e le previsioni per il completo ripristino. La struttura di assistenza avrà comunque il compito di aggiornare l'ISTAT sullo stato del guasto, fino al completo ripristino del servizio.

La chiusura del guasto sarà concordata con l'Help Desk ISTAT.

Tutte le informazioni relative ai Trouble Tickets saranno condivise con l'ISTAT e contenute in un apposito registro o database unico al quale si farà riferimento ai fini del calcolo degli indicatori di qualità del servizio e delle eventuali penali ad essi collegate.

E' facoltà dell'ISTAT ricorrere ad una apposita procedura di escalation atta a sollecitare il tempestivo intervento, per eventuali Trouble Tickets che tendano ad andare fuori soglia temporale massima o per particolari criticità, in maniera che vi sia il ripristino o la sostituzione dell'apparato guasto con altro identico e funzionante, secondo un principio di "advanced replacement", entro le 48 ore solari successive alla segnalazione.

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo del presente contratto è di € _____ =
(_____ / _____) IVA inclusa (€ _____ + IVA € _____), ed € _____ oneri per la sicurezza.

Per la fornitura dispositivi hw/sw componenti gli strumenti audiovisivi di cui al precedente art. 1 e relativi servizi complementari di cui al precedente art. 5, del presente contratto, l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' l'importo complessivo di € _____ = IVA esclusa,

Per il servizio di manutenzione su tutti gli strumenti audiovisivi, l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' un canone relativo ad un biennio pari € _____ = IVA esclusa
corrispondente ad un canone mensile di € _____ = IVA esclusa.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito una cauzione di € _____ (€ _____ / _____) pari a circa il 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

La Banca/Soc.Ass.ce si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETA' appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di € _____.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc.Ass.ce resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € _____, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA' appaltatrice.

La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Società assicuratrice a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETA' appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'ISTAT, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli atti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 10- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La SOCIETÀ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico di cui al successivo art. 11.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del presente contratto è il seguente: CIG. 5304634275

La SOCIETÀ si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd. Filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La Società si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla prefettura – UTG della provincia di Roma.

ART. 11 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura dei dispositivi hw/sw componenti gli strumenti audiovisivi e relativi servizi complementari di cui al precedente art. 5 del contratto, sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, emessa a seguito del verbale finale di collaudo di cui al precedente art. 6 e comunque, previo nulla osta al pagamento rilasciato da parte della competente struttura ISTAT.

Il pagamento dei canoni relativi al servizio di manutenzione avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse con cadenza trimestrale posticipata, previa redazione del verbale firmato in contraddittorio tra i responsabili di cui al precedente art. 4 e regolare nulla osta al pagamento rilasciato da parte della competente struttura ISTAT.

Sulle fatture dovrà essere indicato oltre il numero di repertorio e la data del presente contratto, anche il trimestre di riferimento relativo al servizio di manutenzione con la seguente dicitura:

IMP. N. 1198/2013 (fornitura e servizi complementari)

IMP. N. 198/2014 (servizio di manutenzione)

IMP. N. 108/2015 (servizio di manutenzione)

Qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei termini di pagamento e nulla la SOCIETÀ potrà pretendere per tale inosservanza.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: ISTAT Direzione Generale - Servizio Ragioneria, Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma – o in formato elettronico a fatturazione@istat.it.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione (fattura con protocollo in entrata ISTAT; nulla osta al pagamento da parte della competente struttura ISTAT corredato del verbale di collaudo di cui al precedente art. 6; DURC ed Equitalia per fatture superiori a € 10.000,00 IVA inclusa).

I suddetti termini di pagamento sono sospesi per il periodo necessario per l'acquisizione da parte dell'Istituto del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla SOCIETÀ'.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti alla SOCIETÀ' ai sensi del comma 1, dell'art. 144 del DPR 207/2010 gli interessi corrispettivi al tasso legale per i primi 60

giorni di ritardo e per ciascun giorno di ritardo oltre il sessantesimo gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 come modificato dal D.Lvo n. 192/2012 nella misura stabilita dal Decreto del Ministero dell'economia e finanze applicabile al semestre solare di riferimento. L'importo degli interessi per ritardato pagamento verrà computato e corrisposto dall'ISTAT alla SOCIETA' in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

A) accreditamento sul conto corrente bancario n. _____ in
essere presso la Banca _____ codice
IBAN. _____ intestato a _____

(indicare la tipologia di conto corrente e gli estremi per effettuare i mandati di pagamento)

B) accreditamento sul conto corrente postale n. _____

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti:
(indicare le generalità ed il codice fiscale):

Nome	Cognome	Data di nascita	Codice fiscale

Ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante con allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

Il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: **5304634275**

La SOCIETA' assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di banche o della SOCIETA' Poste Italiana S.p.A.

La SOCIETA' ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiale delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.

ART. 12 – PENALITA'

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini, risultanti dal "*verbale finale di consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio e regolare funzionamento*" di cui al precedente art. 5, l'ISTAT applicherà una penale giornaliera dello 0,1% sull'importo dei dispositivi consegnati, installati,

configurati, attivati e/o messi in esercizio in ritardo. La penale giornaliera dello 0,1% sarà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 5 anche in caso di ritardo nella consegna della documentazione e in caso di ritardo nella sostituzione di parti difettose rilevate in sede di collaudo così come previsto al *punto 1* del precedente art. 6.

Per i ritardi nell'esecuzione del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 7, l'ISTAT applicherà una penalità giornaliera, nella seguente misura:

manutenzione ordinaria (preventiva):

0,4 per mille (zeroquattropermille) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del Call Center e/o per la comunicazione dei numeri telefonici e di fax del Call Center di cui al paragrafo 7.1.1 del Capitolato Tecnico.

manutenzione evolutiva (aggiornamento software)

0,4 per mille (zeroquattropermille) rispetto ai tempi concordati tra i Responsabili dell'esecuzione del contratto per la manutenzione evolutiva.

manutenzione straordinaria (correttiva):

per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti di cui al paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico

• **guasti bloccanti:**

1 per mille (unopermille) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di intervento;

1 per mille (unopermille) per ogni giorno lavorativo di ritardo sul ripristino del corretto funzionamento;

• **guasti non bloccanti:**

0,6 per mille (zeroseipermille) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di intervento;

0,6 per mille (zeroseipermille) per ogni giorno lavorativo di ritardo sul ripristino del corretto funzionamento.

Le suddette penali sono cumulative.

Nel caso di mancata conformità tra quanto indicato nell'offerta tecnica e quanto effettivamente fornito dalla SOCIETA', l'Istituto applicherà una penale di qualità nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, riservandosi la facoltà di risoluzione in danno di cui ai successivi commi del presente articolo.

L'Istituto, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intera contratto al netto dell'IVA.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la SOCIETA' ritardi oltre il 30° giorno nell'esecuzione delle attività rispetto ai termini di cui al precedente art. 5 e in caso di esito negativo del collaudo di cui all'art. 6, punto 1) ed in ogni altro caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali è in facoltà dell'ISTAT di risolvere il contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 9, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA'. Nel caso di minore spesa nulla compete alla SOCIETA' inadempiente.

ART. 14 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La SOCIETA' assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, la SOCIETA' assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la SOCIETA' delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto di risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la SOCIETA' ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 15 – CLAUSOLE GENERALI

I prezzi offerti dalla SOCIETA' per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la SOCIETA' possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della SOCIETA', tutti gli oneri che gravano su di essa SOCIETA' per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'IVA.

La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La SOCIETA' si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suoi indicati contratti collettivi, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola.

ART. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'ISTAT, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di inadempienza la SOCIETA' sarà soggetta ad una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla SOCIETA' che sottoscrive il presente contratto.

ART. 18 – RISERVATEZZA

La SOCIETA' si impegna alla massima riservatezza in merito a notizie ed informazioni relative all'attività dell'ISTAT, durante e dopo la fine del presente contratto, ancorché fornite dall'ISTAT stesso o di cui, il personale della SOCIETA' sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte della SOCIETA' o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti nel presente atto e, comunque, sempre nel rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.

I divieti di cui al presente articolo sussistono altresì relativamente a tutto il materiale predisposto dalla SOCIETA' in esecuzione dell'incarico, compresi i programmi applicativi e documentazione relativa. Il materiale i programmi suddetti nonché la documentazione relativa resteranno di esclusiva proprietà dell'ISTAT.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto assoggettato ad IVA verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, eccezione fatta per l'IVA.

A tal fine, la SOCIETA' dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la SOCIETA' è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i.

ART. 21 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la SOCIETA' fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma da parte dei propri organi competenti.

L'ISTAT

LA SOCIETA'



Agli effetti dell'art. 1341 c.c., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 5 – SERVIZI COMPLEMENTARI: CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

ART. 6 – COLLAUDO

ART. 8 – IMPORTO CONTRATTUALE

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 11 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 12 – PENALITA'

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

ART. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 17 – SUBAPPALTO

ART. 18 – RISERVATEZZA

ART. 19 – FORO COMPETENTE

ART. 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ART. 21 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'



INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4 – IL DIRETTORE TECNICO ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E IL RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA'**
- ART. 5 – SERVIZI COMPLEMENTARI: CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO**
- ART. 6 - COLLAUDO**
- ART. 7 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE**
- ART. 8 – IMPORTO CONTRATTUALE**
- ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 11 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- ART. 12 – PENALITA'**
- ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**
- ART. 14 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**
- ART. 15 – CLAUSOLE GENERALI**
- ART 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 17 – SUBAPPALTO**
- ART. 18 – RISERVATEZZA**
- ART. 19 – FORO COMPETENTE**
- ART. 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 21 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**